



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 530 /18/CONS**

**AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI A  
TITOLO DI ONERI ACCESSORI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
VIGENTE “TORRE FRANCESCO” PER IL PERIODO DAL II SEMESTRE  
2010 ALL’ANNO 2016**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTA la delibera n. 510/17/CONS del 19 dicembre 2017 recante “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 425/10/CONS recante l’autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione di piani dell’edificio denominato “Torre Francesco” sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5;

VISTO il contratto di locazione e l’atto integrativo allo stesso, sottoscritti entrambe in data 30 luglio 2010, aventi a oggetto i piani dell’edificio denominato “Torre Francesco” sito in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, adibiti a sede dell’Autorità;

VISTA la nota della società ICAL 2 S.p.A., proprietaria di Torre Francesco, del 2 agosto 2017 con la quale, richiamata tutta la precedente corrispondenza intercorsa con l’Autorità, è stato ribadito che “*l’esposizione debitoria dell’Autorità riferita agli anni*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dal 2003 al 2015 – è pari a complessivi € 1.214.912 - oltre IVA - oltre ad € 34.046,25 per l'anno 2016”;*

VISTA la determina del Segretario Generale n. 75/17/SG del 10 ottobre 2017, di costituzione di apposito Gruppo di Lavoro per la partecipazione al Tavolo Tecnico in materia di ripartizione degli oneri accessori della Torre Francesco, come modificata da ultimo con determina n. 6/18/SG del 10 settembre 2018;

RILEVATO che il Gruppo di Lavoro sopra citato ha stabilito e condiviso con la società ICAL 2 S.p.A. i criteri di corretta applicazione delle norme e dei titoli contrattuali al fine di determinare la consistenza degli oneri accessori al contratto di locazione di Torre Francesco accumulatisi nel periodo 2010 (II semestre) – 2016;

VISTO il resoconto del Tavolo Tecnico trasmesso al Segretario Generale dal Coordinamento del Gruppo di lavoro con nota prot. n. 56081 del 11 luglio 2018, ai sensi dell'art. 3 comma 2, della citata determina, che illustra il metodo adottato e gli esiti dell'attività svolta con la società ICAL 2 S.p.A., per le annualità riferite al *vigente contratto di locazione*, che determina la somma dovuta dall'Autorità in € 451.847,49 al netto dell'IVA, per il periodo II semestre 2010 - 2016;

VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli prot. n. 161165 del 24 settembre 2018 nel quale si afferma che “*i criteri individuati dall'Autorità al fine di regolamentare i rapporti con la Proprietà appaiono in linea sia con quanto previsto dalla legge, sia con il contenuto del contratto in questione*” e che la modifica contrattuale finalizzata ad assegnare alla Proprietà tutte le attività manutentive relative agli impianti tecnologici di Torre Francesco, comprese quelle ordinarie di competenza dell'Autorità, nella qualità di conduttrice, non è in contrasto con la disciplina sui contratti pubblici;

RILEVATO che la Soc. ICAL 2 S.p.A., con nota prot. n. 155567 del 11 ottobre 2018, ha comunicato di accettare a titolo di conguaglio oneri accessori relativi agli anni 2010 (2° semestre) fino al 2016 l'importo totale di € 451.847,49, come determinato in sede di Tavolo Tecnico, dichiarando di essere integralmente soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dall'Autorità a qualsiasi titolo, ragione, ed azione, invocata od invocabile, comunque connessa e/o riveniente dal contratto di locazione vigente per le annualità pregresse fino all'anno 2016;

CONSIDERATO che il Servizio programmazione bilancio e digitalizzazione ha individuato e verificato gli impegni di spesa che consentono la copertura relativa alla prima fase dell'accertamento dei conguagli oneri accessori da corrispondere alla proprietà società ICAL 2 S.p.A.;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. È autorizzata la corresponsione in favore della società ICAL 2 degli importi accertati in sede di lavori del Tavolo Tecnico, a tacitazione definitiva delle pendenze economiche dovute a titolo di oneri accessori del contratto di locazione vigente per le annualità dal II semestre 2010 all'anno 2016.

2. L'importo complessivo determinato è pari ad € 451.847,49 a titolo di conguagli oneri accessori.

3. L'onere economico trova copertura a valere sugli impegni di spesa individuati e verificati dal Servizio programmazione bilancio e digitalizzazione.

La presente delibera è trasmessa al Servizio risorse umane - Ufficio affari generali e contratti e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per gli adempimenti di competenza.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi